

### Grandi alberi cittadini, siti riproduttivi e di rifugio per i Chiroterri

Gli alberi ed il verde pubblico urbano sono considerati ambienti seminaturali.

La funzione di rifugio è svolta per alcune specie principalmente da alberi vecchi, i più adatti ad accogliere pipistrelli in riposo diurno, durante il periodo del letargo invernale e nelle diverse fasi del ciclo riproduttivo: l'accoppiamento, il parto e l'allevamento della prole.

Gli alberi idonei sono quelli con cavità o altri interstizi: nidi di picchio abbandonati, gallerie scavate nel legno dalle larve degli insetti xilofagi di taglia maggiore, lembi di corteccia sollevati, fessure aperte nei rami o nei fusti da eventi traumatici e successivamente modellate dall'azione opposta degli agenti decompositori (funghi) e dei tessuti cicatriziali della pianta.

Parte di questi rifugi sono associati a esemplari arborei vivi, parte a piante in deperimento o addirittura morte, com'è prevalentemente il caso delle cortecce sollevate (vedi esempi in via Palmanova).

Le specie di Chiroterri che frequentano i rifugi arborei sono numerose. Per alcune gli alberi rappresentano rifugi obbligati, il cui ruolo, lungo l'intero corso dell'anno, non può essere svolto o solo molto raramente viene svolto da altre tipologie di rifugi (grotte, edifici). Fra di esse vi sono le specie del genere *Nyctalus*, come la nottola comune. Per altre specie, come il vespertilio di Bechstein e il barbastello, che utilizzano significativamente le cavità sotterranee per l'ibernazione, i rifugi arborei rappresentano la scelta di gran lunga preferenziale durante il resto dell'anno.

A Udine è dimostrato che *Platanus* sp. e *Aesculus hippocastanum* in tarda età ospitano cospicue colonie di nottola comune (*Nyctalus noctula*). Ci sono esempi in via Marangoni, Viale Venezia, Piazza I Maggio, dove una *nursery* è localizzata in un Platano da almeno 40-50 anni (cfr. *Animali in Città* di L. Lapini, 1997, pubblicazione a cura dell'Ufficio Animazione).

La tutela degli alberi-rifugio ha per tali Chiroterri importanza vitale ed è necessario che il loro numero nell'ambiente sia sufficiente. I pipistrelli arboricoli cambiano frequentemente il loro rifugio per varie ragioni: funzione antipredatoria, esigenze microclimatiche, competizione con altri animali che usano le cavità arboree, adattamento al fatto che determinati rifugi arborei rimangono disponibili nell'ambiente solo per periodi brevi, ecc.. In estate possono farlo anche giornalmente, ma periodicamente tornano a utilizzare ciascun albero-rifugio. Tale fenomeno è denominato *roost switching*. Secondo la normativa vigente (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat 1992/43/CEE, *Bat agreement*, Direttiva 2004/35/CE) oltre al divieto di disturbo dei pipistrelli durante le fasi riproduttive e letargali, il divieto si estende alla distruzione di questi siti di *roosting*.

La presenza di alberi, meglio se in prossimità di corsi d'acqua (a Udine principalmente lungo il Canale Ledra), assicura inoltre la presenza di una maggior quantità e diversità di invertebrati e, conseguentemente, per i Chiroterri un'importantissima riserva alimentare.

### Sintesi delle principali disposizioni legislative concernenti la tutela e il monitoraggio dei Chiroterri in città

DIVIETI e DISPOSIZIONI	SPECIE INTERESSATE	LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Divieto di <b>abbattimento</b> , cattura, detenzione e commercio	Tutte	L. 157/1992 Conv. di Berna (L. 503/1981) Dir. Hab. 1992/43/CEE (D.P.R. 357/1997) <i>Bat agreement</i> (derivante dalla Conv. di Bonn)
Divieto di deterioramento o <b>distruzione dei siti</b> di riproduzione o di riposo	Tutte	Conv. di Berna (L. 503/1981) Dir. Hab. 1992/43/CEE (D.P.R. 357/1997) <i>Bat agreement</i> (derivante dalla Conv. di Bonn)
Divieto di <b>disturbo</b> degli esemplari in particolare nei periodi riproduttivo e di ibernazione	Tutte	Conv. di Berna (L. 503/1981) Dir. Hab. 1992/43/CEE (D.P.R. 357/1997) <i>Bat agreement</i> (derivante dalla Conv. di Bonn)
Sostituzione di prodotti altamente tossici per i Chiroterri con preparati più consoni nei <b>trattamenti delle strutture in legno</b>	Tutte	<i>Bat agreement</i> (derivante dalla Conv. di Bonn)
Monitoraggio dello stato di conservazione, anche attraverso il censimento dei siti di rifugio, ecc.	Tutte	Dir. Hab. 1992/43/CEE (D.P.R. 357/1997) <i>Bat agreement</i> (derivante dalla Conv. di Bonn) Raccomandazioni del Comitato permanente in base alla Conv. di Berna (L. 503/1981) nn. 36, 43, 72, 73
Monitoraggio delle catture e uccisioni accidentali	Tutte	Dir. Hab. 1992/43/CEE (D.P.R. 357/1997)

## Sintesi delle disposizioni legislative concernenti la tutela e il monitoraggio della Chiroterofauna\*

### 1. LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE

#### Tutte le specie di Chiroteri sono di “interesse comunitario”.

Le specie di Chiroteri (oltre 30 specie in Italia), da sole, corrispondono al 50% dei Mammiferi italiani “di interesse comunitario”.

Lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario sono oggetto di monitoraggio e in base a disposizioni di legge i risultati di questi controlli devono essere rendicontati periodicamente al Comitato permanente, organo incaricato di seguire a livello comunitario l'applicazione delle diverse normative.

A La **Convenzione di Bonn** del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, recepita dalla Comunità Europea, quale Parte contraente, nella **Decisione 1982/461/CEE** e resa esecutiva in Italia dalla **L. 25 gennaio 1983, n. 42**, nella sua formulazione iniziale non reca disposizione per i Chiroteri europei, ma introduce in successivi aggiornamenti dell'Allegato II, che riunisce le specie che su scala mondiale sono considerate in precario stato di conservazione, le popolazioni europee delle specie migratrici di pipistrelli appartenenti alle famiglie Rhinolophidae e Vespertilionidae.

Le Parti contraenti nell'impegno di concludere accordi in base alla Convenzione di Bonn ai fini di conservazione e gestione della fauna selvatica a rischio di scomparsa, hanno in seguito stipulato in una conferenza svoltasi a Londra il 4 dicembre 1991 il primo accordo sulla conservazione dei Chiroteri in Europa, poi istituzionalizzato a Bristol nel 2000 nel così detto **Bat agreement** (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di Chiroteri europei), che comprende la tutela di tutte le specie di Chiroteri europei, non solo quelle migratrici, in quanto tutte sottoposte allo stesso tipo di minaccia condividendo spesso i siti di rifugio.

L'Italia ha aderito all'European *Bat Agreement* con la **L. 27 maggio 2005, n. 104**.

L'adesione comporta in base all'art. III per ciascuna Parte contraente l'assunzione di questi obblighi fondamentali:

- la proibizione alla cattura/detenzione/uccisione deliberata di esemplari, salvo deroghe particolari;
- l'identificazione dei siti più importanti per la conservazione dei Chiroteri, quali i siti di riproduzione, di rifugio e le aree di foraggiamento, e la loro protezione dal depauperamento e dal disturbo soprattutto durante le fasi riproduttive e letargali;
- la considerazione di questi siti nelle decisioni in materia di tutela ambientale;
- l'attuazione di misure adeguate per la conservazione dei Chiroteri e la sensibilizzazione del pubblico su tale problematica;
- l'assegnazione ad un organismo competente della responsabilità di consulenza circa la conservazione e la gestione dei Chiroteri, con particolare riguardo ai problemi relativi alla loro presenza negli edifici;
- l'attivazione di ulteriori misure di salvaguardia delle popolazioni di Chiroteri minacciate;
- la promozione di programmi di ricerca sulla conservazione e la gestione dei Chiroteri;
- la sostituzione di prodotti altamente tossici per i Chiroteri con preparati più sicuri nei trattamenti delle strutture in legno.

B La **Convenzione di Berna** del 19 settembre 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva in Italia dalla **L. 5 agosto 1981, n. 503**, riporta nell'allegato II, che comprende le specie di fauna rigorosamente protette, tutte le specie di Chiroteri presenti in Europa ad eccezione di *Pipistrellus pipistrellus*, citato nell'allegato III tra le specie di fauna protetta. Per tutte le specie in elenco è fatto divieto in base all'art. 6, lett. a, b, c, e, di catture intenzionali, detenzione e uccisione intenzionale, di deterioramento e distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo, di disturbo intenzionale degli esemplari, in particolare nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, e di detenzione e commercio.

**N.B.:** Possono essere concesse deroghe alle disposizioni citate per una serie di motivazioni fra cui si riporta quella riferita ad interventi dovuti nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea (la Convenzione di Berna riguarda anche l'Avifauna) o di altri interessi pubblici prioritari.

C La **Convenzione di Rio de Janeiro** del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, fra i principali obiettivi comprende la conservazione della biodiversità per ottenere la quale le Parti contraenti sono chiamate all'elaborazione e all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali. I Chiroteri, in quanto entità minacciate, devono essere considerati componenti ambientali verso cui indirizzare le misure di conservazione e gestione auspiccate dalla Convenzione.

D Tutte le specie di Chiroterri sono state comprese in particolare nell'allegato IV (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della **Direttiva Habitat 1992/43/CEE** sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, attuata in Italia con il **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357**, integrato e modificato dal **D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120**, che pone a tutela, oltre alle specie, sia i loro habitat sia i loro siti di riproduzione e riposo, ovvero nel caso specifico dei Chiroterri che vivono in ambito urbano oltre agli edifici soprattutto i vecchi alberi. La protezione rigorosa prevede tutti i divieti già citati per le altre normative e la possibilità di ottenere deroghe per esigenze anche legate all'interesse della salute e della sicurezza pubblica per le quali va fatta esplicita richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Il Ministero a sua volta è tenuto a trasmettere periodicamente alla Commissione Europea una relazione sulle deroghe concesse.

Lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, nonché le *catture* o *uccisioni accidentali* di esemplari appartenenti alle medesime sono oggetto di monitoraggio sull'intero territorio nazionale (All. B e D e artt. 7 e 8 del D.P.R. 357/1997 modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.).

E La **Direttiva 2004/35/CE** sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, attuata in Italia col **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, Parte VI, interessa tutte le specie elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 1992/43/CEE, i loro siti di riproduzione e i luoghi di riposo (art. 2, punti 2 e 3) prevedendo in modo specifico la riparazione del danno arrecato con interventi volti a riportare l'area danneggiata verso le condizioni originarie (allegato II, punto 1). Viene definito come **“danno” qualsiasi disturbo** che provoca significativi effetti negativi al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle specie e degli habitat protetti (art. 2, part. 1, lett. a).

**N.B.:** nell'allegato I della Direttiva (allegato 4 del D. LGS. 152/2006) vengono esplicitati i **criteri per valutare la “significatività” del danno**. Essi consentono l'applicazione ai casi di danno nei confronti di colonie di Chiroterri, che possono essere, per esempio, gli effetti della perdita di una colonia riproduttiva, a causa di un forte e protratto disturbo o dell'alterazione/distruzione di un sito di rifugio, e potranno essere quantificati segnalando il numero di esemplari che erano presenti nella colonia e il numero di colonie riproduttive residue note nell'area, nonché richiamando le conoscenze scientifiche disponibili e rilevanti circa la biologia riproduttiva della specie interessata (ad es. la distanza massima fra colonie riproduttive per mantenere popolazioni vitali).

## 2. LEGISLAZIONE NAZIONALE

La **L. 11 febbraio 1992, n. 157**, Legge quadro in materia di fauna e attività venatoria, reca disposizioni applicabili anche ai Chiroterri, in quanto parte della fauna, patrimonio indisponibile dello Stato, oggetto di tutela a termini di questa legge che consiste nel divieto di abbattimento, cattura, detenzione e commercio di esemplari appartenenti alle varie specie. Il reato in caso di denuncia è sanzionabile penalmente e con ammende.

La **L. 8 luglio 1986, n. 349**, riguardante l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e arrecante norme in materia di danno ambientale, riporta all'art. 18 che “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

## 3. LEGISLAZIONE REGIONALE

Il **D.P.R. 20 marzo 2009, n. 074/Pres.**, Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), non prevede di concedere provvedimenti di deroga per attività che comportino il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV della Direttiva Habitat 1992/43/CEE o di interesse regionale di cui all'art. 10 della stessa legge (artt. 9, 10 e art.11, punto 2).

---

\*Tratto da: Linee guida per il monitoraggio dei Chiroterri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia, s. Quaderni di Conservazione della Natura, N. 19 (2004), edito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dall'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica “A. Ghigi”. In questa pubblicazione viene sintetizzato anche l'iter per le richieste di deroga al Ministero dell'Ambiente.